


Matteo Polli



Dottore Commercialista - Revisore Legale



COMUNE DI CADERZONE TERME

Provincia Autonoma di Trento

Parere del Revisore dei Conti

Variazione di assestamento generale e controllo della
salvaguardia equilibri di bilancio
Bilancio di previsione 2020

Il revisore dei conti

dott. Matteo Polli



Dati del Revisore dei Conti

MATTEO POLLI

Indirizzo: Piazza 2 Maggio, 43

Carisolo– 38080 CARISOLO (TN)

Telefono 0465/941960

Fax 0465/941969

PEC: matteo.polli@pec.odctrento.it



Il sottoscritto dott. Matteo Polli, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Caderzone Terme, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/00 e dall'art. 39 della DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L, nominato con delibera dell'organo consiliare del Comune di Caderzone Terme n. 27 di data 20 dicembre 2019, per il triennio 2020 – 2022: ricevuta dall'Ente in data 20.07.2020 la proposta di deliberazione e la documentazione inerente la variazione di bilancio di assestamento generale e la verifica circa la salvaguardia degli equilibri inerenti il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 del Comune di Caderzone Terme:

- Vista la proposta di deliberazione Consigliare sottoposta all'organo di revisione relativa:
 - alla variazione di assestamento generale di bilancio;
 - alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2020;
- Richiamata la delibera consiliare n. 02/20 del 20.02.20 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 e del D.U.P. 2019-2021;
- Visto l'articolo 193 del D.lgs. 267/2000;
- Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;
- Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali attualmente in vigore;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnico-amministrativa espressi dal Funzionario competente.

Variazione di bilancio

- dopo aver esaminato le singole voci che compongono la proposta di variazione per il bilancio di previsione 2020-2022 e constatato che il bilancio stesso mantiene il pareggio, nonché l'equilibrio economico;
- dopo aver verificato e constatato l'esatto ammontare delle maggiori o nuove entrate relative all'esercizio 2020 per euro 185.929,00=(centottantacinquemilanovecentoventinove/00), relative a maggiori entrate correnti del titolo II per euro 105.275,00=(centocinquemiladuecentosettantacinque/00) e a maggiori entrate in conto capitale per euro 35.329,00=(trentacinquemilatrecentoventinove/00);
- dopo aver verificato e constatato l'esatto ammontare delle minori entrate relative all'esercizio 2020 per euro 18.976=(diciottomilanovecentosettantasei/00) relative a minori entrate del titolo III;
- dopo aver verificato e constatato l'esatto ammontare delle maggiori o nuove spese relative all'esercizio 2020 per euro 166.953,00=(centosessantaseimilanovecentocinquantatre /00), di cui:
euro 96.275,00= (novantaseimiladuecentosettantacinque/00), relative alle spese correnti ed euro 70.678,00=(settantamilaseicentosettantotto/00), relative alle spese in conto capitale;



Premesso che:

a) la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della Legge Provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto Speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento;

b) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

c) L'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

d) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, disponendo quindi la coincidenza della



salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio. Gli organi consiliari degli Enti Locali possono infatti deliberare nel medesimo provvedimento sia l'assestamento generale sia la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- e) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, prevede la verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio

Rilevato che, come emerge dai prospetti allegati alla proposta di delibera sotto riportati:


- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, pur rendendosi con tutta probabilità necessarie future variazioni compensative del bilancio 2020, sempre nel rispetto degli equilibri;
- 2) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 3) il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato risulta congruo e non richiede pertanto adeguamenti;
- 4) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 5) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 6) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

ESPRIME

- *parere favorevole sulla variazione di assestamento generale del bilancio preventivo 2020 nelle risultanze sopra esposte;*
- *parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sul rispetto del vincolo di finanza pubblica riferiti al bilancio preventivo 2020;*
- *accerta l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.*

Carisolo, 21 luglio 2020

Il Revisore dei conti


Matteo Polli

